



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV – Relazioni Sindacali



Ai rappresentanti delle OO.SS.
del Corpo di Polizia Penitenziaria

OGGETTO: Commissione di Garanzia – di cui all'art. 29 del D.P.R. 164/2002.

Trasmissione delibere della seduta dell'8 Settembre 2020.

Si trasmettono per opportuna informativa copia delle delibere dell'8 settembre 2020 della Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 D.P.R. 164/2002 nonché il relativo verbale.

IL DIRETTORE
Dott.ssa *Ida Del Grosso*



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n° 164/2002

Delibera n.1

Riunione del 8.9.2020

Decisione del 8.9.2020

Richiesta della O.S. SINAPPE con nota n° 7795/SG del 5.12.2017 + allegati

La Commissione di Garanzia

composta dai signori:

Dott. Massimo PARISI	Presidente
Dott. Cosimo DELLI SANTI	Componente di parte pubblica
Dott.ssa Antonella IGNARRA	Componente di parte pubblica
Dott.ssa Paola TRAVAGLINI	Componente di parte pubblica
Dirigente Pol. Pen. Elena NANNI	Componente di parte pubblica
Dirig. Agg. Pol. Pen. Maria CORASANITI	Componente di parte pubblica
Dirigente Pol. Pen. Giuseppina D'ARIENZO	Componente di parte pubblica
Isp. Sup. Franco BOTTICCHIO	Componente di parte pubblica
Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA	Componente di parte pubblica
Dott. Pasquale SALEMME	Componente di parte sindacale
Sig. Leo BENEDUCI	Componente di parte sindacale
Dott. Raimondo INGANNI	Componente di parte sindacale
Sig. Calogero MARULLO	Componente di parte sindacale
Dott. Gianluca GILIBERTI	Componente di parte sindacale
Sig. Orlando SCOCCA	Componente di parte sindacale
Dott. Salvatore PARISI	Componente di parte sindacale
Sig. Dario GRANDE	Componente di parte sindacale



Ministero della Giustizia

<i>attesa</i>	la regolarità della composizione della Commissione;
<i>esaminata</i>	la questione avanzata dalla O.S. Sinappe relativa alla legittimità della delibera della CAR Emilia – Romagna del 25 settembre 2017 che ritenne di non avere competenza ad entrare nel merito di un accordo sindacale vigente;
<i>vista</i>	la delibera della Commissione di Garanzia del 19 giugno 2017 che aveva già accolto il primo ricorso mandando gli atti al Provveditore dell'Emilia Romagna affinché convocasse la CAR per la trattazione della materia;
<i>vista</i>	la documentazione agli atti;
<i>vista</i>	la normativa vigente;
<i>esaminata</i>	in tutti i suoi aspetti ogni argomentazione prospettata dai componenti di parte pubblica e di parte sindacale di cui si dà atto nel verbale;
<i>effettuate</i>	le votazioni di rito;

DELIBERA

all'unanimità di accogliere l'istanza della Sigla ricorrente, riconoscendo nuovamente la competenza alla CAR dell'Emilia – Romagna, cui sono rinviati gli atti, perché la Car in base all'art.3 del suo regolamento interviene per conflitti in sede applicativa e per questioni di carattere pregiudiziale sospende il procedimento; delibera altresì di non poter entrare nel merito, tenuto anche conto dell'intervenire – nel frattempo – di un nuovo PIR e dell'avvento di un nuovo Provveditore.

Roma, li 8 settembre 2020



Ministero della Giustizia

I componenti :

F.to Dott. C. DELLI SANTI	Componente di parte pubblica
F.to Dott.ssa A. IGNARRA	Componente di parte pubblica
F.to Dott.ssa P. TRAVAGLINI	Componente di parte pubblica
F.to Dirig. P. P. E. NANNI	Componente di parte pubblica
F.to Dirig. Agg. P.P. M. CORASANITI	Componente di parte pubblica
F.to Dirig. P.P. G. D'ARIENZO	Componente di parte pubblica
F.to Isp. Sup. F. BOTTICCHIO	Componente di parte pubblica
F.to Isp. Sup. P. DI MATTIA	Componente di parte pubblica
F.to Dott. P. SALEMME	Componente di parte sindacale
F.to Sig. L. BENEDUCI	Componente di parte sindacale
F.to Dott. R. INGANNI	Componente di parte sindacale
F.to Sig. C. MARULLO	Componente di parte sindacale
F.to Dott. G. GILIBERTI	Componente di parte sindacale
F.to Sig. O. SCOCCA	Componente di parte sindacale
F.to Dott. S. PARISI	Componente di parte sindacale
F.to Sig. D. GRANDE	Componente di parte sindacale

Il Segretario

F.to Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA

Il Presidente delegato

F.to Dott. Massimo PARISI



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n° 164/2002

Delibera n.2

Riunione del 8 settembre 2020

Decisione del 8 settembre 2020

Richiesta della O.S. SAPPE n° 630 del 5.12.2017 + allegati

La Commissione di Garanzia

composta dai signori:

Dott. Massimo PARISI	Presidente
Dott. Cosimo DELLI SANTI	Componente di parte pubblica
Dott.ssa Antonella IGNARRA	Componente di parte pubblica
Dott.ssa Paola TRAVAGLINI	Componente di parte pubblica
Dirigente Pol. Pen. Elena NANNI	Componente di parte pubblica
Dirig. Agg. Pol. Pen. Maria CORASANITI	Componente di parte pubblica
Dirigente Pol. Pen. Giuseppina D'ARIENZO	Componente di parte pubblica
Isp. Sup. Franco BOTTICCHIO	Componente di parte pubblica
Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA	Componente di parte pubblica
Dott. Pasquale SALEMME	Componente di parte sindacale
Sig. Leo BENEDUCI	Componente di parte sindacale
Dott. Raimondo INGANNI	Componente di parte sindacale
Sig. Calogero MARULLO	Componente di parte sindacale
Dott. Gianluca GILIBERTI	Componente di parte sindacale
Sig. Orlando SCOCCA	Componente di parte sindacale
Dott. Salvatore PARISI	Componente di parte sindacale
Sig. Dario GRANDE	Componente di parte sindacale



Ministero della Giustizia

<i>attesa</i>	la regolarità della composizione della Commissione;
<i>esaminata</i>	la questione di legittimità relativa al ripristino del servizio di sentinella ed alla conseguente violazione dell'art.4 commi 2-3-4 AQN, nonché all'irregolarità della seconda votazione della seduta della CAR del PRAP del Lazio durante la seduta del 8 novembre 2017;
<i>vista</i>	la delibera della Commissione di Garanzia del 29 ottobre 2013 che aveva ritenuto che qualora in sede di CAR non si raggiunga la maggioranza prevista dall'art.3 comma 16 AQN vigente il Presidente è tenuto ad aggiornare ad altra data la seduta;
<i>vista</i>	la documentazione agli atti;
<i>vista</i>	la normativa vigente;
<i>esaminata</i>	in tutti i suoi aspetti ogni argomentazione prospettata dai componenti di parte pubblica e di parte sindacale di cui si dà atto nel verbale;
<i>effettuate</i>	le votazioni di rito;

DELIBERA

di accogliere all'unanimità la richiesta della O.S. SAPPE poiché, pur essendo venuta meno la questione dal punto di vista del merito, atteso che un Accordo sul servizio di sentinella è stato raggiunto in un momento successivo a quello dei fatti in esame, nel metodo si è verificata un'irregolarità procedurale poiché durante la seduta della CAR datata 8 novembre 2017, il Presidente ha disposto due votazioni nel corso della medesima seduta, fattispecie in contrasto con il dettato della delibera della Commissione di Garanzia del 29 ottobre 2013, il che ha pertanto reso la delibera stessa viziata.

Roma, li 8 settembre 2020



Ministero della Giustizia

I componenti:

F.to Dott. C. DELLI SANTI	Componente di parte pubblica
F.to Dott.ssa A. IGNARRA	Componente di parte pubblica
F.to Dott.ssa P. TRAVAGLINI	Componente di parte pubblica
F.to Dirig. P. P. E. NANNI	Componente di parte pubblica
F.to Dirig. Agg. P. P. M. CORASANITI	Componente di parte pubblica
F.to Dirig. P. P. G. D'ARIENZO	Componente di parte pubblica
F.to Isp. Sup. F. BOTTICCHIO	Componente di parte pubblica
F.to Isp. Sup. P. DI MATTIA	Componente di parte pubblica
F.to Dott. P. SALEMME	Componente di parte sindacale
F.to Sig. L. BENEDUCI	Componente di parte sindacale
F.to Dott. R. INGANNI	Componente di parte sindacale
F.to Sig. C. MARULLO	Componente di parte sindacale
F.to Dott. G. GILIBERTI	Componente di parte sindacale
F.to Sig. O. SCOCCA	Componente di parte sindacale
F.to Dott. S. PARISI	Componente di parte sindacale
F.to Sig. Dario GRANDE	Componente di parte sindacale

Il Segretario

F.to Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA

Il Presidente

F.to Dott. Massimo PARISI



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n° 164/2002

Delibera n.3

Riunione del 8.9.2020

Decisione del 8.9.2020

Richiesta avanzata dalla O.S.CISL con nota n° 93/segr/2020 del 29 maggio 2020 + allegati

La Commissione di Garanzia

composta dai signori:

Dott. Massimo PARISI	Presidente
Dott. Cosimo DELLI SANTI	Componente di parte pubblica
Dott.ssa Antonella IGNARRA	Componente di parte pubblica
Dott.ssa Paola TRAVAGLINI	Componente di parte pubblica
Dirig. Pol.Pen. Elena NANNI	Componente di parte pubblica
Dirig. Agg. Pol. Pen. Maria CORASANITI	Componente di parte pubblica
Dirig. Pol. Pen. Giuseppina D'ARIENZO	Componente di parte pubblica
Isp. Sup. Franco BOTTICCHIO	Componente di parte pubblica
Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA	Componente di parte pubblica
Dott. Pasquale SALEMME	Componente di parte sindacale
Sig. Leo BENEDUCI	Componente di parte sindacale
Dott. Raimondo INGANNI	Componente di parte sindacale
Sig. Calogero MARULLO	Componente di parte sindacale
Dott. Gianluca GILIBERTI	Componente di parte sindacale
Sig. Orlando SCOCCA	Componente di parte sindacale
Dott. Salvatore PARISI	Componente di parte sindacale
Sig. Dario GRANDE	Componente di parte sindacale



Ministero della Giustizia

<i>attesa</i>	la regolarità della composizione della Commissione;
<i>esaminata</i>	la questione sollevata dalla O.S. CISL relativa alla legittimità del comportamento della Direzione Generale dei detenuti e del trattamento del D.A.P. per una lamentata violazione dell'art. 8 c.4 AQN, in assenza di un necessario passaggio sindacale per le modifiche apportate all'orario di lavoro del personale in servizio presso il Laboratorio centrale Banca dati DNA, seppur provvisorie;
<i>vista</i>	la documentazione agli atti;
<i>vista</i>	la normativa vigente;
<i>esaminata</i>	in tutti i suoi aspetti ogni argomentazione prospettata dai componenti di parte pubblica e di parte sindacale di cui si dà atto nel verbale;
<i>effettuate</i>	le votazioni di rito;

DELIBERA

a maggioranza di accogliere la richiesta della parte istante, poichè vi è stata violazione dell'AQN per un mancato quanto necessario passaggio sindacale anche nella logica di una spiegazione dei provvedimenti stessi, fattispecie che rende accoglibile il ricorso dell'O.S. CISL.

Roma, li 8 settembre 2020



Ministero della Giustizia

I componenti:

F.to Dott. C. DELLI SANTI
F.to Dott.ssa A. IGNARRA
F.to Dott.ssa P. TRAVAGLINI
F.to Dirig. P.P. E. NANNI
F.to Dirig. Agg. P.P. M. CORASANITI
F.to Dirig. P.P. G. D'ARIENZO
F.to Isp. Sup. F. BOTTICCHIO
F.to Isp. Sup. P. DI MATTIA
F.to Dott. P. SALEMME
F.to Sig. L. BENEDUCI
F.to Dott. R. INGANNI
F.to Sig. C. MARULLO
F.to Dott. G. GILIBERTI
F.to Sig. O. SCOCCA
F.to Dott. S. PARISI
F.to Sig. D. GRANDE

Componente di parte pubblica
Componente di parte pubblica
Componente di parte pubblica
Componente di parte pubblica
Componente di parte pubblica
Componente di parte pubblica
Componente di parte pubblica
Componente di parte pubblica
Componente di parte sindacale
Componente di parte sindacale
Componente di parte sindacale
Componente di parte sindacale
Componente di parte sindacale
Componente di parte sindacale
Componente di parte sindacale
Componente di parte sindacale

Il Segretario

F.to Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA

Il Presidente

F.to Dott. Massimo PARISI



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n° 164/2002

Delibera n.4

Riunione del 8 settembre 2020

Decisione del 8 settembre 2020

Richiesta della O.S. CISL con nota n° 94/segr/2020 del 29.5.2020 + allegati

La Commissione di Garanzia

composta dai signori:

Dott. Cosimo DELLI SANTI	Componente di parte pubblica
Dott.ssa Antonella IGNARRA	Componente di parte pubblica
Dott.ssa Paola TRAVAGLINI	Componente di parte pubblica
Dirigente Pol. Pen. Elena NANNI	Componente di parte pubblica
Dirig. Agg. Pol. Pen. Maria CORASANITI	Componente di parte pubblica
Dirigente Pol. Pen. Giuseppina D'ARIENZO	Componente di parte pubblica
Isp. Sup. Franco BOTTICCHIO	Componente di parte pubblica
Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA	Componente di parte pubblica
Dott. Pasquale SALEMME	Componente di parte sindacale
Sig. Leo BENEDUCI	Componente di parte sindacale
Dott. Raimondo INGANNI	Componente di parte sindacale
Sig. Calogero MARULLO	Componente di parte sindacale
Dott. Gianluca GILIBERTI	Componente di parte sindacale
Sig. Orlando SCOCCA	Componente di parte sindacale
Dott. Salvatore PARISI	Componente di parte sindacale
Sig. Dario GRANDE	Componente di parte sindacale



Ministero della Giustizia

<i>attesa</i>	la regolarità della composizione della Commissione;
<i>esaminata</i>	la questione relativa alla legittimità della condotta della Direzione dell'USPEV, la quale in occasione della presentazione del piano ferie estivo non avrebbe proceduto a convocare le OO.SS. in quanto la situazione provocata dal COVID non lo consentiva, pur inviando alle Sigle un'informazione preventiva con richiesta di eventuali osservazioni alle medesime, peraltro non pervenute;
<i>vista</i>	la documentazione agli atti;
<i>vista</i>	la normativa vigente;
<i>esaminata</i>	in tutti i suoi aspetti ogni argomentazione prospettata dai componenti di parte pubblica e di parte sindacale di cui si dà atto nel verbale;
<i>effettuate</i>	le votazioni di rito;

DELIBERA

di ravvisare una violazione dell'art. 3 AQN da parte della Direzione dell'USPEV, a causa della mancata contrattazione del piano ferie estive, in quanto pur riconoscendo la particolare contingenza emergenziale del momento nonché l'invio da parte della Direzione stessa di una informazione preventiva con richiesta di eventuali osservazioni alle Sigle, la programmazione del piano ferie estivo richiede la contrattazione sindacale.

Roma, li 8 settembre 2020



Ministero della Giustizia

I componenti :

F.to Dott. C. DELLI SANTI	Componente di parte pubblica
F.to Dott.ssa A. IGNARRA	Componente di parte pubblica
F.to Dott.ssa P. TRAVAGLINI	Componente di parte pubblica
F.to Dirig. P.P. E. NANNI	Componente di parte pubblica
F.to Dirig. Agg. P.P. M. CORASANITI	Componente di parte pubblica
F.to Dirig. P.P. G. D'ARIENZO	Componente di parte pubblica
F.to Isp. Sup. F. BOTTICCHIO	Componente di parte pubblica
F.to Isp. Sup. P. DI MATTIA	Componente di parte pubblica
F.to Dott. P. SALEMME	Componente di parte sindacale
F.to Sig. L. BENEDUCI	Componente di parte sindacale
F.to Dott. R. INGANNI	Componente di parte sindacale
F.to Sig. C. MARULLO	Componente di parte sindacale
F.to Dott. G. GILIBERTI	Componente di parte sindacale
F.to Sig. O. SCOCCA	Componente di parte sindacale
F.to Dott. S. PARISI	Componente di parte sindacale
F.to Sig. D. GRANDE	Componente di parte sindacale

Il Segretario

F.to Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA

Il Presidente

F.to Dott. Massimo PARISI



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n° 164/2002

Delibera n. 5

Riunione del 8 settembre 2020

Decisione del 8 settembre 2020

Richiesta avanzata dalla UIL con nota n° 170 del 16.6.2020

La Commissione di Garanzia

composta dai signori:

Dott. Massimo PARISI	Presidente
Dott. Cosimo DELLI SANTI	Componente di parte pubblica
Dott.ssa Antonella IGNARRA	Componente di parte pubblica
Dott.ssa Paola TRAVAGLINI	Componente di parte pubblica
Dirigente Pol. Pen. Elena NANNI	Componente di parte pubblica
Dirig. Agg. Pol. Pen. Maria CORASANITI	Componente di parte pubblica
Dirigente Pol. Pen. Giuseppina D'ARIENZO	Componente di parte pubblica
Isp. Sup. Franco BOTTICCHIO	Componente di parte pubblica
Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA	Componente di parte pubblica
Dott. Pasquale SALEMME	Componente di parte sindacale
Sig. Leo BENEDUCI	Componente di parte sindacale
Dott. Raimondo INGANNI	Componente di parte sindacale
Sig. Calogero MARULLO	Componente di parte sindacale
Dott. Gianluca GILIBERTI	Componente di parte sindacale
Sig. Orlando SCOCCA	Componente di parte sindacale
Al Dott. Salvatore PARISI	Componente di parte sindacale
Al Sig. Dario GRANDE	Componente di parte sindacale



Ministero della Giustizia

attesa la regolarità della composizione della Commissione;

premesso che la Direzione della C.R. Favignana aveva rimosso un'unità dalla sua mansione di addetto alla cucina detenuti senza comunicazione all'interessato né alla Sigle sindacali

esaminata la legittimità della delibera della CAR del Prap della Sicilia, la quale non aveva accolto il ricorso presentato dall'O.S. UIL in quanto ritenuto improponibile, perché proposto oltre i termini previsti; nonché la questione relativa all'individuazione del *dies a quo*,

vista la documentazione agli atti;

vista la normativa vigente;

esaminata in tutti i suoi aspetti ogni argomentazione prospettata dai componenti di parte pubblica e di parte sindacale di cui si dà atto nel verbale;

effettuate le votazioni di rito;

DELIBERA

a maggioranza per l'accoglimento del ricorso, rinviando gli atti alla CAR del PRAP Sicilia affinché si esprima sul ricorso presentato dalla OS UIL, che era stato presentato nei termini, in quanto il *dies a quo* era quello del 4 marzo, data della nota della Direzione della CR di Favignana, in cui per la prima volta la Direzione dichiara l'estromissione definitiva dell'interessato dal posto di servizio sopra citato e la O.S. ne viene a conoscenza in modo ufficiale .

Roma, li 8 settembre 2020



Ministero della Giustizia

I componenti:

F.to Dott. C. DELLI SANTI	Componente di parte pubblica
F.to Dott.ssa A. IGNARRA	Componente di parte pubblica
F.to Dott.ssa P. TRAVAGLINI	Componente di parte pubblica
F.to Dirig. P. P. E. NANNI	Componente di parte pubblica
F.to Dirig. Agg. P. P. M. CORASANITI	Componente di parte pubblica
F.to Dirig. P. P. G. D'ARIENZO	Componente di parte pubblica
F.to Isp. Sup. F. BOTTICCHIO	Componente di parte pubblica
F.to Isp. Sup. P. DI MATTIA	Componente di parte pubblica
F.to Dott. P. SALEMME	Componente di parte sindacale
F.to Sig. L. BENEDUCI	Componente di parte sindacale
F.to Dott. R. INGANNI	Componente di parte sindacale
F.to Sig. C. MARULLO	Componente di parte sindacale
F.to Dott. G. GILIBERTI	Componente di parte sindacale
F.to Sig. O. SCOCCA	Componente di parte sindacale
F.to Dott. S. PARISI	Componente di parte sindacale
F.to Sig. D. GRANDE	Componente di parte sindacale

Il Segretario

F.to Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA

Il Presidente

F.to Dott. Massimo PARISI



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Commissione di Garanzia ex art. 29

Verbale di riunione del 8 settembre 2020

Oggi, 8 settembre 2020, alle ore 10.15 circa ha inizio presso la Sala Riunioni del DAP la riunione della Commissione di Garanzia ex art. 29.

Presiede la riunione il Direttore Generale del Personale e delle Risorse, Dott. Massimo PARISI, è presente il Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali Dott.ssa Ida DEL GROSSO.

Per la Parte Pubblica sono presenti:

Dott. Cosimo DELLI SANTI, Dott.ssa Antonella IGNARRA, Dott.ssa Paola TRAVAGLINI, Dirigente Polizia Penitenziaria dr.ssa Elena NANNI, Dirigente aggiunto Polizia Penitenziaria dr.ssa Maria CORASANITI, Dirigente Polizia Penitenziaria dr.ssa Giuseppina D'ARIENZO, Isp. Sup. Franco BOTTICCHIO, Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA (anche verbalizzante)

Sono presenti per la Parte Sindacale (in videoconferenza):

SAPPE: Dott. SALEMME

OSAPP: Sig. BENEDUCI

UIL: Sig. MARULLO

SINAPPE: Dott. GILIBERTI

USPP: Dott. PARISI

CISL: Dott. INGANNI

FSA - CNPP: Dott. GRANDE

CGIL: Sig. SCOCCA



Ministero della Giustizia

Il Dott. PARISI apre la riunione, rappresenta che oggi sono in esame 5 casi, cede alla parola alla Dott.ssa TRAVAGLINI, perché esponga il **primo caso** che vede l'O.S. SINAPPE ricorrere contro la CAR dell'Emilia – Romagna. La Dott.ssa TRAVAGLINI rappresenta che nel PIR erano contemplate cause ostative alla partecipazione agli interpellati, il SINAPPE non sottoscrisse il PIR in quanto lo ritenne illegittimo, quindi chiese di convocare la CAR, il PRAP definì l'istanza irrituale e non convocò la CAR, l'O.S. chiese di attivare la CdG la quale riconobbe la violazione e restituì gli atti alla CAR, la quale, riunitasi, affermò di non avere competenza a decidere nel merito, da ciò è scaturita la richiesta di ricorrere nuovamente alla CdG.

Il Dott. GILIBERTI (SINAPPE) trova esaustiva l'esposizione della Dott.ssa TRAVAGLINI, aggiunge che vorrebbe evitare in futuro situazioni simili quindi trova necessario stabilire la legittimità o meno del quesito; ricorda che vi è stato un nuovo PIR intervenuto nel tempo, per quanto riguarda le cause di servizio osserva che vi è già un parere della CMO; insiste sulle questioni sollevate sia perché talune violazioni sono vigenti sia perché potrebbero insorgere casi analoghi in altre sedi.

Il Dott. PARISI chiede quale norma si ritenga violata dalla Sigla ricorrente, il Dott. GILIBERTI replica che il medico competente può esprimere valutazioni temporanee ma non di inabilità, rispetto alla competenza in materia crede che l'AQN preveda la verifica preventiva delle norme e l'aderenza degli Accordi periferici con quelli centrali, pertanto ribadisce la competenza della CAR.

La Dott.ssa TRAVAGLINI ritiene sussistente la violazione, poiché la CAR interviene per conflitti in sede applicativa e per questioni di carattere pregiudiziale si sospende il procedimento per affrontare la questione preventiva, trova eloquente la previsione di cui all'art. 3 del Regolamento della CAR stessa.

La Dott.ssa CORASANITI considera il ricorso del SINAPPE meritevole di accoglimento, anche nel merito, poiché talune questioni andrebbero definite, vista l'incoerenza di alcune parti del PIR.



Ministero della Giustizia

Il Dott. PARISI osserva che vi è un nuovo PIR per cui riterrebbe opportuno non sbilanciarsi nel merito, piuttosto interessa stabilire di chi sia la competenza.

La Dott.ssa IGNARRA ritiene il ricorso sia meritevole di accoglimento.

L'Isp. Sup. BOTTICCHIO concorda con gli interventi sin qui effettuati, il Dott. PARISI invita a decidere sulla competenza.

Il Dott. DELLI SANTI non comprende la restituzione degli atti di allora, propone di rinviare ora gli atti alla CAR visto che vi è un nuovo PIR ed un nuovo Provveditore.

La Dott.ssa D'ARIENZO, la Dott.ssa NANNI e l'Isp. SUP. DI MATTIA concordano parimenti con le posizioni sin qui espresse.

Il Sig. BENEDUCI (OSAPP) si esprime per l'accoglibilità del ricorso ed aggiunge che la competenza sia della CAR.

Il Dott. INGANNI (CISL) ravvisa violazione nel merito e nel metodo.

Il Sig. MARULLO (UIL) ritiene il ricorso pienamente condivisibile e la CAR competente in merito.

Il Dott. GILIBERTI (SINAPPE), dati i diversi rimandi, chiede di decidere anche nel merito, poiché queste fattispecie potrebbero essere adottate anche in altri casi.

Il Dott. PARISI ravvisa in questa ipotesi una contraddizione in termini, poichè non si può attribuire la competenza alla CAR e poi decidere in merito.

Il Sig. SCOCCA (CGIL) ritiene il ricorso pienamente condivisibile e la CAR competente in merito.

Il Dott. PARISI (USPP) ritiene la CAR competente in merito e considera il ricorso meritevole di accoglimento, propone di inviare gli atti alla CAR stessa.

DT



Ministero della Giustizia

Il Dott. SALEMME (SAPPE) – interviene solo via audio causa difficoltà di collegamento – ravvisa la violazione e attribuisce la competenza alla CAR.

Il Dott. GRANDE (FSA-CNPP) concorda con i precedenti interventi

Si delibera che il ricorso è accoglibile e che rispetto alla competenza essa è della CAR, rimettendo i relativi atti alla CAR medesima, il SINAPPE continua a non concordare poiché chiede di intervenire nel merito. L'OSAPP crede che escludere del personale per una mera causa di servizio sia questione notevolmente rilevante.

Il Dott. PARISI propone un giro di tavolo per stabilire se si possa entrare nel merito.

La Dott.ssa CORASANITI ritiene non vi sia competenza in merito, anche perché vi è un nuovo PIR e sarebbe un atto di incoerenza.

La restante parte pubblica concorda con le questa posizione.

Il Dott. INGANNI (CISL) ribadisce una violazione nel metodo e nel merito, tuttavia ritiene che non si possa discutere sul merito in questa sede.

Il Dott. MARULLO (UIL) ritiene che la competenza sia della Commissione di Garanzia.

Il Dott. GILIBERTI (SINAPPE) insiste una volta di più per esprimersi nel merito poiché si è già in presenza di un secondo rinvio, quindi si perde l'occasione per indicare la soluzione ad altre sedi per case analoghi, inoltre la CAR si esprimerebbe solo sulle cause di servizio e non su altri aspetti.

Il Dott. PARISI osserva che ci si esprime in termini di legittimità, quindi si deve valutare la conformità all'AQN, altrimenti si va a dire “è competente un altro giudice ma poi mi esprimo io”, per di più non si conosce il contenuto del nuovo PIR e ricorrono tutti i rischi di una decisione al buio.

Il Sig. SCOCCA (CGIL) non conoscendo il nuovo PIR, concorda nel rinviare tutto alla CAR.

DE



Ministero della Giustizia

Handwritten signature

Il Dott. PARISI (USPP) non vede altra soluzione che inviare gli atti alla CAR.

Il Dott. GRANDE (FSA-CNPP) concorda nell'inviare agli atti alla CAR.

Il Dott. SALEMME (SAPPE) si esprime per inviare gli atti alla CAR senza entrare nel merito.

Si delibera per l'invio degli atti alla CAR.

Vista la difficoltà di collegamento con il SAPPE, si passa al **caso 3)** esposto dalla Dott.ssa NANNI, la quale rappresenta che la CISL ravvisa una violazione dell'art. 8 c.4 A.Q.N. nello specifico il provvedimento ritenuto violativo è stato emanato dal Direttore dell'Ufficio VI del 15.5.2020; per detto provvedimento, il personale è stato diviso in due raggruppamenti ognuno dei quali ha svolto a giorni alterni servizio dalle 7.30 alle 20, per quattro settimane; la disposizione è stata dettata da esigenze di carattere emergenziale, dalla difficoltà di smartizzare l'attività di laboratorio e dalla necessità di arrivare all'ispezione dell'ente di accreditamento Accredia nelle migliori condizioni possibili. Tale organizzazione è stata anche condivisa con gran parte del personale.

Il Dott. INGANNI (CISL) intende partire da un preambolo, ossia intende contestare che tale disposizione di servizio non è stata mai portata a conoscenza delle OO.SS., ricorda che vi furono incontri con il personale per addivenire a tale organizzazione; aggiunge che la giustificazione del COVID non regge, poiché si sono svolte molte riunioni con modalità "a remoto", ivi compresi i saluti ai nuovi vertici del DAP, quindi non comprende il motivo per cui non siano state coinvolte le Sigle. Ritiene che la questione sia durata ben più delle quattro settimane indicate nella relazione preliminare, ricorda che sono stati svolti turni di 3 "lunghe" consecutive, fattispecie che non è prevista da alcuna normativa. La sua lamentela è che nonostante la problematica ammantata come eccezionale, la materia doveva essere portata a conoscenza della Sigle.

La Dott.ssa NANNI trova comprensibili le argomentazione della CISL ma la situazione emergenziale ha costretto in qualche modo ad

un'organizzazione assolutamente particolare peraltro condivisa dal personale; di massima si potrebbe prevedere di incentivare i direttori degli uffici a condividere le loro scelte alle OO.SS.

Il Dott. INGANNI (CISL) ricorda di aver sempre investito l'allora direttore reggente dell'Ufficio Detenuti ed il Capo del Dipartimento e di non essere a conoscenza del visto apposto.

La Dott.ssa CORASANITI condivide in parte le argomentazioni della Dott.ssa NANNI, reputa comprensibili le osservazioni della CISL, tuttavia rappresenta che l'emergenza ha costretto ad una diversa organizzazione temporaneamente, quindi si è resa necessaria una diversa modalità di azione, concorda sull'idea che i direttori possano coinvolgere le OO.SS. in siffatte forme.

La Dott.ssa IGNARRA ritiene che sia mancata una comunicazione alle OO.SS. anche se la situazione emergenziale non lasciava altri margini.

L'Isp. Sup. BOTTICCHIO concorda con le posizioni espresse e ritiene la questione ormai superata.

Il Dott. DELLI SANTI concorda con le posizioni espresse

La Dott.ssa D'ARIENZO è delle stesse opinioni espresse sinora, ricorda che vi era un periodo particolare, oltre a non esserci il filtro della CAR, mancano anche elementi propri dell'attività sindacale. Ciò potrebbe essere un vulnus per altre questioni.

La Dott.ssa TRAVAGLINI si dice in linea con gli interventi espressi, crede che la situazione emergenziale generale e particolare dell'Ufficio Detenuti abbia portato a questa situazione. Aggiunge che l'operatività dei turni alterni è risalente nel tempo.

L'Isp. Sup. DI MATTIA concorda con l'intervento della Dott.ssa TRAVAGLINI.

Il Dott. PARISI osserva che si era anche reso necessario procedere alla divisione del personale in gruppi per evitare contagi che potessero

29



Ministero della Giustizia

decapitare l'ufficio, forse era opportuno e doveroso un passaggio sindacale, pur sapendo che il personale ha condiviso questo tipo di scelta.

Il Dott. INGANNI (CISL) insiste sulle mancate comunicazioni e sulla consecutività dei 3 turni di "lunga".

Il Dott. SALEMME (SAPPE) si dice perfettamente in linea con l'O.S. ricorrente, prevede che in futuro possano arrivare numerosi ricorsi per analoghe fattispecie; non discute l'urgenza, bensì il mancato passaggio sindacale seppur successivo, ritenuto indispensabile, quindi si pronuncia per l'accoglimento del ricorso.

Il Sig. BENEDUCI (OSAPP) ravvisa una violazione piena, ricorda che per la Polizia Penitenziaria l'informazione è preventiva, tuttavia il contendere potrebbe essere cessato anche se analoghe fattispecie possono ripresentarsi, l'emergenza non può né deve escludere il confronto fra le Parti.

Il Sig. MARULLO (UIL) concorda in pieno con l'intervento dell'O.S. CISL, ravvisa una violazione.

Il Dott. GILIBERTI (SINAPPE) parla di violazione vieppiù grave perché vi è stato sì un momento di confronto ma solo con il personale, quindi le OO.SS. sono scavalcate.

Il Sig. SCOCCA (CGIL) si esprime per la violazione.

Il Dott. GRANDE (FSA-CNPP) ravvisa violazione per mancata informativa alle OO.SS., anche se potrebbe intendersi cessata la materia del contendere, vorrebbe evitare fattispecie analoghe per il futuro.

Il Dott. PARISI (USPP) – via audio - trova inaccettabile 3 turni consecutivi di 12h e crede che nessuna emergenza possa giustificarlo; non ritiene sufficiente sentire il personale senza essere passati attraverso il confronto sindacale.

Il Dott. PARISI crede che nella *delibera* si possa indicare che vi è stata violazione per mancato passaggio sindacale anche nella logica di una spiegazione dei provvedimenti stessi, indipendentemente da chi avrebbe

DT



Ministero della Giustizia

dovuto attuare questo passaggio, sarebbe stato necessario quindi attuare un passaggio sindacale, ciò rende accoglibile il ricorso dell'O.S. CISL.

Il Dott. DELLI SANTI espone il **caso 2)** che vede il SAPPE opposto alla Direzione della CC NC Rebibbia, ricorda due riunioni della Car del Lazio, 18.10.2017 e 8.11.2017; da un excursus storico la vicenda nasce da due evasioni avvenute nell'anno solare 2016 che costrinsero la Direzione a ripristinare la sorveglianza armata sul muro di cinta. L'O.S. SAPPE ha ravvisato una modifica dell'organizzazione del lavoro con passaggio del servizio da 4 a 3 quadranti, scontentando gran parte delle OO.SS. La Direzione ha tenuto ben 4 incontri per discutere sulla problematica, tuttavia non si è potuto addivenire ad un accordo. Aggiunge che nella prima riunione della CAR non si raggiunse la maggioranza dei 2/3 dei e che nella seconda il SAPPE lasciò la riunione, quindi il presidente procedette ad ulteriore votazione, pertanto il SAPPE ritenne necessario adire la CdG.

Il Dott. SALEMME (SAPPE) rappresenta che l'episodio è abbastanza datato, ravvisa violazione dell'art. 4 commi 2-3-4 AQN e irregolarità della procedura relativa alla seconda votazione della Commissione Arbitrale. Non contesta il provvedimento di urgenza adottato dalla Direzione, bensì il venir meno delle prerogative sindacali; ricorda che vi fu una riunione il 17.11.2016, ridotta ad una mera comunicazione interlocutoria, cui presero parte solo 2 Sigle; aggiunge che la questione nel merito è superata poiché nel tempo è intercorso un Accordo. Ricorda i passaggi che portarono a riunirsi la CAR, riprende la ricostruzione del Dott. DELLI SANTI, ai sensi dell'art. 3 c.19 AQN ricorda che le delibere della CdG costituiscono delle direttive ed invoca la direttiva n° 1 del 29 ottobre 2013, per la quale nella fattispecie il presidente avrebbe dovuto non procedere ad ulteriore votazione ma aggiornare la seduta ad altra data.

Il Dott. PARISI osserva che vi sono due punti, uno afferente al PIL o al PIR, l'altro alla legittimità della procedura di voto della CAR.

Il Dott. DELLI SANTI parla di rilievo sostanziale, anche se l'accordo fu raggiunto due anni dopo circa, ricorda che vi sono state riunioni a volte disertate da talune Sigle. Su questo punto riconosce delle ragioni al SAPPE, sul secondo punto si dice perplesso per la seconda votazione, crede che il primo voto fosse definitivo e la delibera non potesse essere fatta. Si

Ministero della Giustizia

meraviglia che molti componenti non abbiano sollevato eccezioni sul punto.

Il Dott. PARISI ritiene che la questione di merito sia superata, in quanto la materia è stata successivamente disciplinata con forme pattizie. Ricorda che il Direttore era anche destinatario di una direttiva dipartimentale, crede che il regolamento della CAR del Lazio possa dare una risposta alla questione, in mancanza di una regolamentazione diventa impossibile individuare la procedura da attuare.

Il Dott. SALEMME (SAPPE) chiede se sia possibile votare 2 volte.

La Dott.ssa CORASANITI parla di ricorso parzialmente accoglibile, trova irrituale che il Presidente abbia fatto procedere per due volte alla votazione.

Il Dott. PARISI dà lettura della delibera della Commissione di Garanzia n° 1 del 29 ottobre 2013 per la quale in caso di mancato raggiungimento del quorum ci si aggiorna ad altra seduta.

La Dott.ssa IGNARRA trova irrituale la doppia votazione.

La Dott.ssa TRAVAGLINI trova irrituale anche la mancanza di uno statuto.

La restante Parte Pubblica – alla luce della delibera citata – ravvisa una irregolarità procedurale.

Il Sig. BENEDUCI (OSAPP) proporrebbe di ribadire l'irritualità della procedura della doppia votazione, ovviamente si esprime per la violazione.

Il Dott. INGANNI (CISL) ravvisa irregolarità procedurale.

Il Dott. GILIBERTI (SINAPPE) osserva che dopo l'allontanamento del SAPPE si sarebbe dovuto allontanare anche un componente di Parte Pubblica.

Il Sig. SCOCCA (CGIL) si esprime per la violazione così come il Dott. PARISI (USPP) ed il Dott. GRANDE (FSA-CNPP).



Ministero della Giustizia

Il Sig. MARULLO (UIL) si pronuncia per la violazione.

Il Dott. PARISI osserva che si va a sancire dei principi, nel merito è cessata la materia del contendere, nel metodo vi è stata violazione procedurale, ma significherà sostanzialmente che è stata violata la procedura per non aver aggiornato la seduta, segnala anche una certa mancanza di lealtà verso il componente della Sigla ricorrente.

Il Dott. SALEMME ritiene che la delibera debba essere annullata perché può produrre effetti in seguito.

Il Dott. PARISI replica che una delibera comunque viziata è da annullare per mancanza di presupposti procedurali, all'unanimità si delibera un vizio procedurale che ha inficiato la deliberazione.

Il caso 4) è sollevato dalla CISL ed è esposto dalla Dott.ssa D'ARIENZO, esso riguarda il piano ferie dell'USPEV. L'O.S. ricorrente eccepisce su un mancato incontro sindacale a causa del Coronavirus mentre si sarebbe potuto agire con riunioni in videoconferenza oltre che su alcuni punti dell'informativa inviata alle Sigle. Ricorda che la CISL invocò un intervento del Capo Dipartimento, poi superato dalla richiesta di attivazione della CdG.

Il Dott. INGANNI (CISL) osserva che un fattore pur di notevole gravità quale il COVID non poteva far sì che la Direzione si esimesse dal confronto sindacale. Ricorda che a suo tempo fu concordato un Accordo relativo al piano ferie tuttora vigente, quindi le disposizioni successive sono andate a stravolgere quest'Accordo; chiede sia riconosciuta la violazione in quanto durante la fase 2 innumerevoli riunioni si svolsero in videoconferenza.

Il Dott. PARISI osserva che il Direttore dell'USPEV ha comunque inviato un'informativa sul piano ferie, fattispecie che rende questo caso leggermente dissimile da quello precedente ed aggiunge che questo particolare non è a suo parere di poco conto.



Ministero della Giustizia

La Dott.ssa D'ARIENZO osserva che l'informazione preventiva c'è stata e seppure l'incontro non si sia tenuto, non va sottaciuto che la richiesta quasi immediata di attivazione della CdG ha bloccato ogni procedura.

Il Dott. INGANNI (CISL) insiste sulla violazione di un Accordo preesistente fra l'allora Capo di Gabinetto e le OO.SS. che risale al 2001, ma va ad incidere su molti aspetti giuridici.

La Dott.ssa CORASANITI concorda con la Dott.ssa D'ARIENZO nel definire il caso diverso da quello precedente, perché il Direttore ha comunque inviato un'informazione preventiva, rispettando il dovere di informativa, mentre le OO.SS. avrebbero potuto produrre osservazioni scritte, riservandosi di adire questa Commissione avendo un considerevole lasso di tempo a disposizione.

La Dott.ssa IGNARRA crede che, pur essendosi tenute diverse riunioni "da remoto" ci fossero tutti i tempi per presentare delle osservazioni al Direttore dell'Ufficio e chiedere il confronto sulle questioni di merito.

L'Isp. Sup. BOTICCHIO concorda con quest'ultima posizione.

Il Dott. DELLI SANTI crede che il Direttore ha comunque offerto alle OO.SS. una possibilità di formulare osservazioni, quindi la proposta potrebbe anche essere valida; crede eccessivo portare siffatte questioni alla CdG, pertanto invoca una modifica regolamentare.

Il Dott. PARISI in un'ottica di conciliazione crede che delle osservazioni nel merito potevano essere formulate, ritiene che la chiave di lettura stia nel fatto che la CISL ha lamentato mancate convocazioni e ciò avrebbe portato alla richiesta di arrivare a questa sede. Resta ideale la convocazione, tuttavia il periodo era molto complesso.

La Dott.ssa NANNI ritiene che si è stabilita la necessità di un passaggio sindacale, tuttavia vi è stata comunque un'opera di informazione da parte del Direttore.

La Dott.ssa TRAVAGLINI ritiene che l'operato del Direttore non sia da censurare, avendo comunque informato le Sigle.



Ministero della Giustizia

L'Isp. Sup. DI MATTIA concorda con l'intervento della Dott.ssa IGNARRA.

Il Dott. SALEMME (SAPPE) ravvisa violazione anche perché nell'informativa stessa vi è un preciso richiamo all'impossibilità di una convocazione. Non trova questo caso così dissimile dal precedente.

Il Sig. BENEDUCI (OSAPP) si esprime per la violazione.

Il Sig. MARULLO (UIL) riconosce l'informazione preventiva ma anche la mancanza di confronto sindacale quindi parla di violazione.

Il Dott. GILIBERTI (SINAPPE) ritiene palese la violazione poiché non è stata convocata alcuna riunione sindacale, così come il Sig. SCOCCA (CISL) ed il Dott. PARISI (USPP) nonché il Dott. GRANDE (FSA-CNPP).

Il Dott. PARISI osserva che se si ragiona in termine meramente normativi e se si deve riconoscere la situazione emergenziale, nessuna Sigla ha proposto osservazioni, però formalmente vi è stata violazione. Onestamente per il futuro ritiene che andrebbero effettuati altri passaggi interlocutori, quindi si delibera per la violazione.

Il **quinto caso** vede opposta la UIL avverso la delibera CAR Sicilia del 21 maggio 2020 e viene esposto dalla Dott.ssa CORASANITI, la quale ricostruisce brevemente la vicenda. Un'unità di Polizia Penitenziaria viene adibita alla cucina detenuti perché vincitrice di interpello per poi essere rimossa da tale posto di servizio senza che venisse data notizia alla Sigla. Alla richiesta in tal senso delle UIL, la Direzione ha replicato che le continue assenze per motivi di salute ancorché giustificate, arrecavano nocumento al servizio; la UIL ritiene che la revoca sia contro le norme vigenti perché non è stata data notizia all'interessato e non sono state rispettate le procedure in materia di ordini di servizio per vincitori di interpello. La CAR siciliana ha eccepito che la Sigla ricorrente ha presentato ricorso al 33° giorno, quindi oltre i termini stabiliti dalla legge. Aggiunge che solo dai modelli 14A è risultata la destinazione dell'interessato al servizio a turno, quindi secondo la UIL la data sarebbe decorsa dal 4 marzo, data della nota della Direzione della CR di Favignana,



Ministero della Giustizia

in cui per la prima volta dichiara l'estromissione definitiva dell'interessato dal posto di servizio e pertanto nei termini.

Il Sig. MARULLO (UIL) lamenta la mancanza di un ordine di servizio che disponga la sostituzione dell'interessato, del quale ricorda anche un infortunio in servizio per il quale il medesimo venne inviato all'Ospedale Militare. Aggiunge che l'O.S. non può disporre dei modelli 14 se non su richiesta, quindi in mancanza di altre comunicazioni, ritiene che il 4 marzo sia la data da cui far decorrere il conteggio dei giorni per la presentazione del ricorso. Si dice deluso dal fatto che il presidente supplente della CAR ha in qualche modo pilotato il voto poiché nel suo intervento ha indicato il 19 febbraio come termine iniziale. Chiede quindi che il dipendente sia riammesso.

La Dott.ssa CORASANITI ritiene che la questione vada ridefinita negli aspetti preliminari, in particolare da quando decorre il termine; dall'esame della nota UIL, crede che sin dal 19 febbraio la Sigla fosse a conoscenza dell'accaduto, tanto da parlare di estromissione dell'unità interessata dalla cucina detenuti e citare i modelli 14a. Considera valida la delibera della Sicilia.

L'Isp. Sup. BUTICCHIO concorda con la Dott.ssa CORASANITI.

Il Dott. PARISI osserva che resta da valutare il *dies a quo*.

Il Dott. DELLI SANTI crede che la risposta più logica sia la nota formale della Direzione, nutre dubbi sulla data del 19 febbraio come termine di decorrenza.

La Dott.ssa D'ARIENZO, dalla lettura della nota del 19 febbraio, rileva che la UIL parla di profanazione dell'ordine di servizio

La Dott.ssa NANNI esprime dubbi, poiché crede che il termine *a quo* possa essere costituito dal giorno della nota della Direzione.

Il Dott. PARISI osserva che il regolamento della CAR prevede come termine a quo quello in cui si viene a conoscenza dell'evento.



Ministero della Giustizia

La Dott.ssa TRAVAGLINI indica come giorno di partenza quello della conoscenza dell'evento. L'Isp. Sup. DI MATTIA concorda.

Il Sig. MARULLO (UIL) evidenzia che non vi è agli atti alcun provvedimento di rimozione dell'interessato.

Il Dott. SALEMME (SAPPE) discorda con l'opinione di gran parte della Parte Pubblica ed evidenzia che non vi è alcun ordine di servizio revocatorio e che non vi è stata alcuna informativa al personale, quindi ritiene che il *dies a quo* sia il 4 marzo.

Il Sig. BENEDUCI (OSAPP) si dice perplesso rispetto alla tassatività del termine, sulla data di effettiva conoscenza si potrebbe ritenere sospesa laddove la UIL richiede un intervento preventivo prima di addivenire alla CAR, sino alla risposta definitiva dell'organo adito. Crede che non si possa rimuovere una persona per eccesso di malattia e che il termine da individuare sia quello del 4 marzo.

Il Dott. INGANNI (CISL) parla di materia particolarmente "*border line*", crede che il solo venire a conoscenza non sia sufficiente per individuare il *dies a quo*, quindi propende per il 4 marzo.

Il Dott. GILIBERTI (SINAPPE) segnala un possibile vizio nella formazione della CAR con 8 componenti di parte pubblica e 4 di parte sindacale, non crede che il termine possa partire dal giorno della nota della UIL, poiché il provvedimento di rimozione poteva anche essere inteso come provvisorio sinché non sia intervenuta la risposta della Direzione.

Il Sig. SCOCCA (CGIL) ritiene che i termini debbano decorrere quando si ha l'ufficialità quindi dal 4 marzo.

Il Dott. PARISI (USPP) nota che l'Amministrazione è poco trasparente ed imparziale, propende per l'accoglimento del ricorso della UIL.

Il Dott. GRANDE (FSA-CNPP) ritiene che il termine debba decorrere dal 4 marzo.



Ministero della Giustizia

Il Dott. PARISI parla di procedura non lineare, perché la rimozione è soggetta alla legge 241/90 in quanto il provvedimento deve essere comunicato all'interessato oltre che ricorribile; ritiene che l'unica data che potrebbe essere di riferimento sia quella della nota della Direzione, quindi il 4 marzo. Invoca un giro di tavolo.

La Dott.ssa CORASANITI si dice perplessa sulla decorrenza del termine, pur riconoscendo le anomalie del procedimento di rimozione. Crede che una semplice disapplicazione di un ordine di servizio sia di per sé un qualcosa di ricorribile, quindi la Sigla era a conoscenza di tale disapplicazione, la stessa O.S. pertanto a suo parere poteva adire in termini più ristretti la Commissione Arbitrale Regionale.

La Dott.ssa IGNARRA parla di modalità discutibili, ma se si discute sulla legittimità dell'impugnativa, l'O.S. che pur legittimamente avanza la questione, sino al 23 avrebbe avuto un minimo di margine temporale per le proprie azioni.

L'Isp. Sup. BOTICCHIO concorda con il Dott. PARISI

Il Dott. DELLI SANTI parla di delibera da annullare.

La Dott.ssa D'ARIENZO ritiene sia il caso di arrivare ad una decisione nel merito, quindi indica come data il 4 marzo.

La Dott.ssa NANNI crede che la posizione cristallizzata in modo definitivo sia quella del 4 marzo.

La Dott.ssa TRAVAGLINI e l'Isp. Sup. DI MATTIA concordano con la tesi della Dott.ssa CORASANITI

Si delibera a maggioranza per il ricorso dell'accoglimento, indicando come *dies a quo* quello del 4 marzo poiché l'estromissione non si capisce se sia avvenuta in modo provvisorio oppure definitivo, rinviando gli atti alla CAR del Prap Sicilia affinché si esprima sul ricorso presentato dalla OS UIL.



La riunione termina alle 13.45 circa

1st Lt. Psyche R. McHale